

## NORMATIVA

### ➤ Disposizioni per effettuare la Vendita Diretta a domicilio

#### **Legge 17 agosto 2005, n. 173 (Disciplina della Vendita Diretta a domicilio e tutela del Consumatore dalle forme di vendita piramidali)**

La legge, nel disciplinare le vendite effettuate presso il domicilio dei Consumatori, prevede la comunicazione

al Comune di residenza dell'impresa per l'inizio dell'attività, abilitando alla Vendita a domicilio su tutto il territorio nazionale. Stabilisce inoltre i requisiti di accesso all'attività sia per l'imprenditore che per gli incaricati. Prevede che l'impresa comunichi l'elenco degli Incaricati all'autorità di Pubblica Sicurezza e rilasci un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate. Stabilisce inoltre che il rapporto tra l'Impresa e l'Incaricato deve essere provato per iscritto. All'Incaricato è riconosciuto il diritto di recedere dall'incarico entro dieci giorni lavorativi dalla firma dell'atto scritto. Infine la legge sancisce il divieto delle forme di Vendita piramidali, note anche come catene di Sant'Antonio, indicandone gli elementi presuntivi.

### ➤ Diritto di recesso del Consumatore

#### **D. Lgs. 7 marzo 2023, n. 206 (Diritto di recesso)**

Introduce modifiche significative al Codice del Consumo - Decreto Legislativo 6 settembre 2005 numero 206 - che riguardano la modalità del "porta a porta" intesa come visita non richiesta e la modalità delle "gite organizzate" intese come escursioni organizzate per promuovere o vendere prodotti.

Con l'aggiunta del comma 1-bis all'art. 52 del Codice del Consumo, sono state apportate le seguenti modificazioni:

"Il periodo di recesso di quattordici giorni di cui al comma 1 è prolungato a trenta giorni, per i contratti conclusi nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l'abitazione di un Consumatore oppure di escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti ai Consumatori".

"La disposizione di cui al presente comma non si applica ai contratti conclusi nel contesto di visite domiciliari da parte di un professionista, richieste da un consumatore e non organizzate dal medesimo in forma collettiva" la cui interpretazione dovrebbe essere la seguente (riferendo la locuzione "dal medesimo" al "consumatore"): per le riunioni collettive (party-plan) organizzate dal Consumatore (a casa sua), il diritto di recesso è di 30 giorni mentre per le riunioni collettive (party-plan) organizzate dall'Incaricato (a casa del Consumatore o a casa dell'Incaricato stesso) il diritto di recesso è di 14 giorni.

Per gli incontri individuali concordati, il diritto di recesso è sempre di 14 giorni.

Viene inoltre confermato che le "eccezioni al diritto di recesso" non si applicano ai contratti conclusi nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l'abitazione di un Consumatore oppure di escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori.

Correlativamente il professionista non può accettare, a titolo di corrispettivo, effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a trentuno giorni dalla conclusione del contratto per i contratti di servizi o all'acquisizione del possesso fisico dei beni per i contratti di vendita e non può presentarli allo sconto prima di tale termine.

➤ **Tassazione delle provvigioni degli incaricati alla vendita**

***D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (disposizioni in materia di imposte sui redditi)***

L'art. 25 bis disciplina la ritenuta sulle provvigioni inerenti all'attività di intermediazione commerciale: per quanto riguarda gli Incaricati alla Vendita a domicilio (non inquadrati come agenti di commercio) la ritenuta è applicata a titolo di imposta ed è commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22% a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito. L'aliquota della suddetta ritenuta è commisurata a quella del primo scaglione IRPEF. Tali redditi non sono soggetti a dichiarazione.

➤ **Previdenza degli Incaricati alla Vendita**

***Legge 8 agosto 1995, n. 335 e Legge 24 novembre 2003, n. 326 (riforma del sistema pensionistico)***

L'art. 2, commi 26 e seguenti, della Legge 335/1995 introduce un contributo previdenziale per i soggetti che esercitano attività professionale, per chi ha redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché per gli Incaricati alla Vendita a domicilio (non agenti di commercio). Tali soggetti devono presentare domanda di iscrizione alla Gestione separata INPS; il contributo previdenziale è per un terzo a carico dell'Incaricato e per due terzi a carico dell'impresa mandante. La Legge 326/2003 ha poi stabilito all'art. 44, comma 2, che a decorrere dal 1.1.2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli Incaricati alla Vendita a domicilio sono iscritti alla Gestione separata INPS solo qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore ad euro 5.000.

Le Vendite Dirette sono altresì soggette a diverse norme di natura fiscale e civile, quali: credito al consumo, clausole vessatorie, tutela dei dati personali, certificazione dei corrispettivi, trasporto dei beni, ecc.

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria AVEDISCO - tel. 02.6702744

